



Modalità di sostituzione del Personale Docente assente

1. In caso di assenza temporanea di un docente, il D.S., al fine di garantire e assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, provvederà alla sostituzione del docente attivando tutte le procedure previste dalla normativa vigente.
2. Al fine di estendere la possibilità di sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio nella scuola si prevede la seguente ipotesi:
 - a. Le ore eccedenti l'orario di servizio assegnate in conformità con quanto indicato al comma 4, saranno retribuite con i compensi orari stabiliti dal CCNL, salvo che il docente non richieda che le stesse vengano accantonate per il recupero di permessi orari successivi.
 - b. I Docenti con ore di completamento dell'orario cattedra (ore a disposizione), indicate in orario, provvederanno alla sostituzione dei colleghi assenti.
 - c. I Docenti, la cui classe risulti assente, possono essere impegnati nelle sostituzioni di colleghi assenti.
 - d. I Docenti possono chiedere al D.S. di scambiare le ore di lezione propria con quelle di un altro collega, a condizione che lo scambio sia pareggiato in un lasso di tempo non superiore ai quindici giorni.
 - e. I Docenti che devono recuperare permessi brevi e che abbiano indicato quelle stesse ore per il recupero.
3. Prioritariamente il D.S. utilizzerà il Personale docente che si troverà nelle seguenti condizioni e secondo il seguente ordine:
 - a. quale docente della medesima classe a disposizione in quell'ora;
 - b. quale docente della medesima materia a disposizione in quell'ora;
 - c. quale docente che nelle proprie ore di lezione non ha la classe presente a scuola;
 - d. quale docente che deve recuperare permessi brevi;
 - e. quale docente che si è dichiarato disponibile alla sostituzione in orario aggiuntivo con la retribuzione prevista per le ore eccedenti;
 - f. quale docente che risulti impegnato con orario di Potenziamento.
4. Esaurite tutte le possibilità di sostituzione del docente assente per periodi superiori a 15 gg., si provvederà alla nomina del personale supplente.
5. Nei casi non altrimenti risolvibili, di fronte all'impossibilità di sostituire l'insegnante assente con altro docente in servizio nella scuola o attraverso la convocazione di un docente supplente, il D.S. con apposito ordine di servizio, provvederà a dividere gli alunni in gruppi omogenei nelle altre classi parallele secondo un piano predisposto dai Coordinatori delle classi che verrà appeso nelle singole aule nel rispetto della normativa vigente in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro.